

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2000 , n. 115

Regolamento recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'[articolo 87 della Costituzione](#);

Visto l'[articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il [regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258](#), convertito nella [legge 6 dicembre 1928, n. 3474](#), istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il [regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452](#), concernente la determinazione delle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa;

Vista la [legge 22 dicembre 1957, n. 1293](#), ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074](#), e successive modifiche ed integrazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'[articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il [decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 233](#), concernente l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani;

Visto il [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#);

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 1999;

Visto il parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari; Rilevato che nei citati pareri il Consiglio di Stato e le competenti commissioni parlamentari invitano l'amministrazione proponente a valutare l'opportunità di procedere quanto meno all'accorpamento della direzione centrale del personale e di quella amministrativa e dei sistemi informativi in una unica struttura, che dunque si affiancherebbe ad una seconda direzione centrale competente in materia di concessioni amministrative;

Ritenuta l'opportunità, allo stato, di dare in ogni caso vita ad una disciplina organizzativa che contempla, oltre all'ufficio del direttore generale, tre direzioni centrali, tenuto conto dell'urgenza di procedere subito, in conseguenza delle ridotte competenze, a diminuire da nove a cinque le posizioni di livello dirigenziale generale, e questo nell'ottica dell'immediato conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità della struttura dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerato, altresì, che il suggerimento del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari sarà recepito nel momento in cui si procederà agli ulteriori interventi normativi volti al definitivo riassetto organizzativo dell'intero Ministero delle finanze, quale prefigurato dagli [articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), ed in particolare dall'articolo 73;

Considerato che i suggerimenti delle competenti commissioni parlamentari concernenti la introduzione di disposizioni dirette a riqualificare il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed a definire il patrimonio dell'Amministrazione medesima, alla luce del trasferimento di parte dello stesso all'Ente tabacchi italiani, non possono essere accolti con il presente regolamento in quanto esorbitanti il potere normativo attribuito al Governo dall'[articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1998, n. 400](#);

Considerato che l'indicazione delle competenti commissioni parlamentari concernente la introduzione di strumenti idonei ad una puntuale verifica dell'attività svolta dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, al fine di disporre di elementi utili per aumentare il livello di produttività, appare già soddisfatta dal contenuto della direttiva del Ministro delle finanze adottata in data 22 giugno 1998;

Considerato che l'attribuzione delle attività del recupero dei crediti in esecuzione di sentenze di condanna e risarcimento di danno erariale alla direzione centrale per gli affari generali ed il personale, non è incompatibile con le altre attività demandate alla stessa direzione centrale e che ciò permette di realizzare una bilanciata ripartizione delle funzioni tra le direzioni centrali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, avuto anche riguardo al personale alle stesse assegnato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito della disciplina

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di seguito denominata Amministrazione autonoma, e' ordinata secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2
Uffici di livello dirigenziale generale

1. Il direttore generale coordina l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale, impartisce direttive per il buon andamento complessivo dell'attivita' amministrativa riferisce al Ministro e vigila su tutti i servizi dell'Amministrazione autonoma, avvalendosi di un dirigente generale con incarico di cui all'[articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#).

2. Gli uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione autonoma sono i seguenti:

- a) direzione centrale per gli affari generali ed il personale;
- b) direzione centrale amministrativa e dei sistemi informativi automatizzati;
- c) direzione centrale per le concessioni amministrative.

Art. 3
Direzione centrale per gli affari generali ed il personale

1. La direzione centrale per gli affari generali ed il personale svolge le seguenti funzioni:

- a) cura gli affari generali, le relazioni sindacali, le relazioni con il pubblico nonche' i rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;
- b) cura i rapporti e il collegamento con gli altri organismi nazionali, comunitari e internazionali, per le materie di competenza dell'Amministrazione autonoma;
- c) emana le disposizioni applicative in esecuzione di normative legislative e regolamentari nonche' dettate dalla contrattazione collettiva per tutte le materie di carattere generale;
- d) cura le attivita' per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, i rapporti con il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e l'Avvocatura generale dello Stato, le

- istruttorie tecnico-giuridiche per la predisposizione degli schemi di atti normativi e gli elementi di risposta ad interpellanze ed interrogazioni parlamentari, gli atti concernenti giudizi civili, penali ed amministrativi riguardanti l'Amministrazione autonoma;
- e) provvede all'amministrazione e alla gestione del personale sotto il profilo dello stato giuridico, del trattamento economico e di quello previdenziale;
 - f) provvede all'acquisizione di beni e servizi occorrenti al funzionamento dell'Amministrazione autonoma;
 - g) cura il recupero dei crediti in esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale.

Art. 4

Direzione centrale amministrativa e dei sistemi informativi automatizzati

1. La direzione centrale amministrativa e dei sistemi informativi automatizzati svolge le seguenti funzioni:

- a) cura i servizi di contabilità generale delle entrate e delle spese anche ai fini della redazione del bilancio autonomo dell'Amministrazione, del consuntivo finanziario e del conto patrimoniale;
- b) cura gli adempimenti connessi all'esercizio della vigilanza sull'Ente tabacchi italiani;
- c) cura il servizio statistico in collegamento con l'Istituto nazionale di statistica;
- d) controlla i rendiconti amministrativi degli uffici centrali e periferici;
- e) cura l'organizzazione, il funzionamento e lo sviluppo dei servizi informativi automatizzati dell'Amministrazione autonoma;
- f) cura la gestione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione autonoma;
- g) cura le trattazioni relative alle concessioni sui beni demaniali affidati all'Amministrazione autonoma;
- h) cura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e le attività relative alla sicurezza ed alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 5

Direzione centrale per le concessioni amministrative

1. La direzione centrale per le concessioni amministrative svolge le seguenti funzioni:

- a) cura l'attività provvedimentale per il rilascio delle concessioni amministrative nel settore della vendita dei tabacchi lavorati per il tramite degli uffici periferici e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla [legge 18 gennaio 1994, n. 50](#);

- b) predispone la disciplina in materia di istituzione e regime dei depositi fiscali di tabacchi lavorati e di controlli sulla circolazione dei tabacchi lavorati in sospensione d'imposta e assicura la fornitura dei contrassegni di legittimazione ai produttori nazionale ed esteri;
- c) cura l'istruttoria per le autorizzazioni all'istituzione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati;
- d) vigila sui depositi fiscali di tabacchi lavorati e controlla la regolarità dei versamenti e della contabilizzazione dei tributi da parte degli stessi depositi;
- e) controlla la conformità dei prodotti da fumo alla normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura;
- f) cura l'attività provvedimentale per l'istituzione dei punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato e controlla lo svolgimento del gioco stesso;
- g) cura l'organizzazione e lo svolgimento delle lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea;
- h) cura l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e l'aggiornamento della stessa tariffa;
- i) cura l'iscrizione in tariffa dei fiammiferi, l'accertamento e la contabilizzazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, nonché la vigilanza sul consorzio industrie fiammiferi;
- l) dirige il settore del contenzioso penale tributario in materia di contrabbando di tabacchi lavorati, assicurando l'organizzazione ed il controllo della connessa attività presso gli uffici periferici.

Art. 6

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. Ai sensi dell'[articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), con decreto ministeriale sono definiti i compiti delle unità dirigenziali di livello non generale nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 2, seguendo il criterio di accorpare le funzioni omogenee e di eliminare le duplicazioni.

Art. 7

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma sono rideterminate in conformità all'allegata tabella A. Per le assegnazioni si utilizza il personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283](#).

Art. 8

Verifica periodica dei risultati

1. La verifica periodica dei risultati nell'ambito dell'Amministrazione autonoma e' effettuata secondo il sistema dei controlli di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#).

Art. 9

Revisione degli uffici e delle piante organiche

1. La definizione degli uffici e delle dotazioni organiche e' soggetta a revisione ai sensi dell'[articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6 sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare:

- a) articolo unico della [legge 22 dicembre 1959, n. 1101](#);
- b) [articolo 1, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293](#);
- c) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1997;
- d) decreto del Ministro delle finanze 18 aprile 1991.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 febbraio 2000

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visco, Ministro delle finanze

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla [Corte dei conti il 2 maggio 2000](#)

[Atti di Governo, registro n. 120](#), foglio n. 26

Tabella A
(prevista dall'art. 7, comma 1)

AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Dirigente di prima fascia 5
Dirigente di seconda fascia 23
Nona qualifica 41
Ottava qualifica 121
Settima qualifica 189
Sesta qualifica 446
Quinta qualifica 287
Quarta qualifica 221
Terza qualifica 67

Totale . . . 1400